

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 21 aprile 1999, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:*

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1.

(Potenziamento delle dotazioni organiche)

1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di diri-

gente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono essere conferite anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.

2. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonchè per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di complessive 715 unità, distribuite nei profili professionali indicati nella allegata tabella A; di conseguenza l'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rideterminato secondo la

tabella B. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. La dotazione organica degli stessi profili professionali è determinata nella citata tabella A. Il personale del ruolo direttivo ad esaurimento già inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, è inquadrato nel corrispondente profilo professionale di nuova istituzione, mantenendo l'ordine di ruolo e le anzianità maturate.

3. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 2, si provvede, fino al 31 dicembre 1999, prioritariamente mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 55 del 13 luglio 1993. Gli effetti finanziari derivanti dal presente comma decorrono dal 1° gennaio 2000.

4. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 52 del 2 luglio 1993.

5. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 11.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 12.500 milioni rispettivamente per gli anni 2000 e 2001.

Art. 2.

(Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali)

1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione statale anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro medici. La Commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti superiore alle 500 unità, possono essere nominate più sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari)

1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole: «essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Cor-

po nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti necessari e le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario».

2. Con il decreto di cui all'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge n. 1570 del 1941, come modificato dal comma 1 del presente articolo, vengono altresì individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto decreto sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.

3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno.

4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite è fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge.

5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;

b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2,

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;

c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal decreto di cui al comma 2.

6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 è elaborata sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di detta graduatoria si procede all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti da coprire.

7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno.

8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestatato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal decreto di cui al comma 2, può accedere al profilo di vigile del fuoco.

9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed è loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 7 spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva.

10. La percentuale di accesso alle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, prevista dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i volontari delle Forze armate congedati senza demerito, è incrementata del 10 per cento. I posti derivanti da tale incremento sono riservati al personale che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ha chiesto di essere immesso al termine della ferma triennale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che in tale periodo ha prestato servizio senza demerito quale volontario nell'Arma del genio dell'Esercito.

Art. 4.

(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno)

1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono inclusi anche quelli relativi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande per il personale dipendente, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

Art. 5.

(Svolgimento di attività sportive)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente l'esercizio della pratica sportiva per consentire la preparazione e il ritemperamento psico-fisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno.

2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonché alle attività agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa.

3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno.

4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 non competono il trattamento economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
STRUMENTALE PER LA MIGLIORE
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 6.

(Alloggi di servizio)

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati in uso tem-

poraneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di proprietà pubblica o di proprietà privata, sulla base dei criteri e con le modalità indicati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni statali e le altre amministrazioni pubbliche attiveranno, entro il 31 dicembre 1999, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3.

Art. 7.

(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione)

1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive modificazioni, da parte del Ministero delle finanze – direzione generale del demanio, è richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni.

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle more della definizione delle procedure di locazione di immobili.

3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le parole «per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze».

4. Al fine del contenimento della spesa per la locazione di immobili adibiti a sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è sancito il diritto di prelazione sulle dismissioni demaniali in favore del Corpo stesso per l'eventuale acquisizione delle medesime.

5. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizzazione di nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di formazione, addestramento e specializzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 8.

(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione di distaccamenti volontari, nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.

2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso istituzionale.

3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari può accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni.

4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico è concesso all'Associazione stessa, nei limiti di spesa di seguito indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: «Nei casi previsti dai precedenti commi» sono inserite le seguenti: «e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attività presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

6. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della chiamata alle armi può, su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta è accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati alle co-

lonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario)

1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è elevata a 240.000 ore. Per l'anno 1999 detta attribuzione è elevata a 160.000 ore.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui)

1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è elevato a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la possibilità di partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianità di servizio di almeno un anno ed un'età anagrafica sino a 35 anni.

3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2, a parità di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all'anzianità maturata come vigile volontario discontinuo.

Art. 11.

(Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano)

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 100 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 12.

(Competenze delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 13.

(Istituzione del fondo a disposizione)

1. A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione del Ministero dell'interno –

centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» – unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della medesima unità previsionale di base, con esclusione delle spese di personale.

2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unità previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui è data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale del bilancio.

3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000 milioni.

4. All'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «e del Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 14.

(Servizi in economia)

1. Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture, servizi o lavori, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco il ricorso al servizio in economia per le spese previste per tale procedura può avvenire entro il limite massimo d'importo corrispondente a 200.000 unità di conto europee, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La spesa è disposta dai dirigenti della struttura centrale e dal funzionario delegato della struttura periferica, anche se non riveste la qualifica di dirigente, entro il limite massimo dell'importo sopraindicato e nei limiti delle somme messe a disposizione con aperture di credito.

Art. 15.

(Convenzioni)

1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Ministero dell'interno stipula con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» e del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalla Polizia di Stato, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati ai capitoli concernenti, rispettivamente, il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato.

Art. 16.

(Servizi a pagamento)

1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'entità degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi è specificata, per ciascuna delle attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed

alla complessità delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.

3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo 2, primo comma, lettera *b*), e all'articolo 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. L'aggiornamento delle tariffe è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità della separazione delle funzioni di formazione tecnico-professionale da quelle di certificazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quelli per i quali è già prevista la copertura finanziaria, valutati in lire 14.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 63.500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.600 milioni per l'anno 1999, a lire 56.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 56.000 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 6.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE

TABELLA A

(Articolo 1, comma 2)

PIANO PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO

PROFILO	LIVELLO	UNITÀ
Ispettore antincendi coordinatore	9°	30
Direttore amministrativo	9°	22
Medico direttore	8°	15
Funzionario amministrativo	8°	31
Collaboratore tecnico antincendi	7°	10
Responsabile amministrativo contabile	7°	27
Capo reparto	6°	70
Capo squadra	6°	150
Vigile del fuoco	5°	360
TOTALE ...		715

TABELLA B
(Articolo 1, comma 2)

MINISTERO DELL'INTERNO
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
QUALIFICHE DIRIGENZIALI	
<i>Dirigenti area operativa tecnica</i>	
Dirigente generale	1 (*)
Dirigente	157
<i>Totale ...</i>	<u>158</u>
<i>Dirigenti area operativa servizio sanitario</i>	
Dirigente	2
<i>Totale ...</i>	<u>2</u>
<i>Dirigenti area operativa servizio ginnico sportivo</i>	
Dirigente	2
<i>Totale ...</i>	<u>2</u>
QUALIFICHE FUNZIONALI - PROFILI PROFESSIONALI	
<i>Nona qualifica funzionale</i>	
Ispettore antincendi coordinatore	137
Direttore amministrativo	22
Ispettore ginnico coordinatore	1
Medico coordinatore	1
<i>Totale ...</i>	<u>161</u>

(*) Oltre 3 posti fuori ruolo ai sensi dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed 1 posto fuori ruolo ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Segue: TABELLA B

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
<i>Ottava qualifica funzionale</i>	
Ispettore antincendi direttore	213
Funzionario amministrativo	31
Ispettore ginnico sportivo direttore	1
Medico direttore	16
Analista di sistema	4
Analista di procedure	4
<i>Totale ...</i>	<u>269</u>
<i>Settima qualifica funzionale</i>	
Collaboratore tecnico antincendi	325
Ispettore antincendi	205
Ispettore ginnico sportivo	1
Medico	5
Responsabile amministrativo	74
Responsabile amministrativo contabile	176
Capo tecnico	17
Capo sala macchine	1
Analista	3
Programmatore di sistema	2
<i>Totale ...</i>	<u>809</u>
<i>Sesta qualifica funzionale</i>	
Capo squadra	8.102
Capo reparto	3.468
Assistente tecnico antincendi	264
Assistente amministrativo	259
Ragioniere	273
Assistente tecnico fototelecinematografico	1
Assistente tecnico industrie grafiche	1
Assistente tecnico chimica industriale	1
Assistente tecnico energia nucleare	1
Assistente tecnico elettronica	4
Assistente tecnico elettronica industriale	5
Assistente tecnico edile	2
Assistente tecnico motorista	30
Assistente tecnico telecomunicazioni	25
Consollista	6
Capo unità operativa	16
Programmatore	20
<i>Totale ...</i>	<u>12.478</u>

Segue: TABELLA B

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
<i>Quinta qualifica funzionale</i>	
Vigile del fuoco	15.311
Operatore amministrativo contabile	161
Litografo specializzato	3
Tipografo impressore specializzato	2
Tipografo compositore specializzato	4
Fotocompositore specializzato	2
Cameriere direttore sala e bar	2
Operatore specializzato alimentazione	10
Operatore tecnico specializzato laboratorio	15
Infermiere professionale	4
Falegname specializzato	3
Pittore specializzato	30
Idraulico specializzato	13
Elettricista specializzato	23
Muratore specializzato	7
Disegnatore specializzato	9
Tecnico agrario specializzato	3
Operatore specializzato lavorazioni dei profilati e laminati metallici	29
Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	20
Saldatore specializzato	5
Aggiustatore meccanico specializzato	18
Elettrauto specializzato	30
Motorista meccanico specializzato	48
Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici	17
Collaudatore meccanico	25
Apparecchiatore elettronico specializzato	77
Addetto ai terminali evoluti	119
Operatore sala macchine	90
Registratore di dati	18
Operatore fototelecinematografico	3
Fonico fototelecinematografico	2
Missagista montatore	1
<i>Totale ...</i>	<u>16.104</u>

Segue TABELLA B

DOTAZIONE ORGANICA	POSTI
<i>Quarta qualifica funzionale</i>	
Dattilografo	930
Coadiutore	799
Litografo	1
Tipografo impressore	1
Tipografo compositore	1
Fotocompositore	1
Fotografo editoriale	2
Legatore	3
Cameriere	4
Operatore per l'alimentazione	11
Agente ausiliario laboratorio tecnico	8
Infermiere generico	4
Falegname	3
Pittore	20
Idraulico	9
Elettricista	22
Muratore	4
Operatore lavorazione profilati e laminati metallici ..	27
Operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche	21
Saldatore	2
Aggiustatore meccanico	17
Elettrauto	27
Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche	37
Operatore lavorazione materiali non metallici	17
Apparecchiatore elettronico	62
<i>Totale ...</i>	<u>2.033</u>
<i>Terza qualifica funzionale</i>	
Addetto alla ristorazione	5
Addetto alle lavorazioni	300
<i>Totale ...</i>	<u>305</u>
Totale qualifiche dirigenziali	162
Totale qualifiche funzionali	32.159
TOTALE GENERALE ...	<u><u>32.321</u></u>

